



Corso di formazione per
personale docente e ATA



Gestione dei farmaci a scuola

Porcia, 1° marzo 2011



La somministrazione dei farmaci a scuola



FARMACI A SCUOLA

Linee guida per la somministrazione di farmaci
in orario scolastico
(Ministeri Istruzione e Salute 25/11/05)



FARMACI A SCUOLA

Art. 1 – **Oggetto:** Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il **diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.**



FARMACI A SCUOLA

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione **non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica** da parte dell'adulto.



FARMACI A SCUOLA

Art. 3 – **Soggetti coinvolti** – la somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:

- le **famiglie** degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la **scuola**: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i **servizi sanitari**: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli **enti locali**: operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno.



FARMACI A SCUOLA

Art. 4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente **richiesta dai genitori** degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una **certificazione medica** attestante lo stato di malattia dell'alunno **con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere** (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).



FARMACI A SCUOLA

Art. 4 –

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l'individuazione del **luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci**;
- concedono, ove richiesta, **l'autorizzazione all'accesso ai locali** scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- **verificano la disponibilità degli operatori scolastici** in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.



Art. 4 - ...

Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il **personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del DLgs 626/94**. Potranno, altresì, essere promossi, nell'ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, **specifici moduli formativi** per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.



FARMACI A SCUOLA

Art. 4 -

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, [all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio](#) con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso [il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato](#) (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne [comunicazione formale e motivata ai genitori](#) o agli esercenti la potestà genitoriale e al sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.



FARMACI A SCUOLA

Art. 5 – Gestione delle emergenze –

Resta prescritto in **ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili** secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.